

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI STAY BEHIND
(Come modificato dall'Assemblea straordinaria del 15 novembre 2020)

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI STAY BEHIND.

L'Associazione ha sede legale in TRENTO, Via Monte Corno, 3 e sede morale a "MALGHE PORZÜS" – Faedis (UD).

La sede legale può essere modificata o trasferita con delibera dell'Assemblea Ordinaria, in relazione alle esigenze della funzionalità associativa

Art. 2 - Natura e Scopi

L'Associazione Italiana Volontari Stay Behind con durata indeterminata, ha carattere patriottico, morale, informativo ed educativo, è apartitica e non persegue fini di lucro.

Essa intende perseguire i seguenti scopi

- a) riaffermare, difendere e diffondere le motivazioni ideali che, nel culto delle tradizioni patrie e nella fedeltà ai principi di libertà, di giustizia, di pluralismo democratico, ispirarono la volontaria adesione degli appartenenti alla disciolta organizzazione "Stay Behind";
- b) raccogliere e riunire gli appartenenti civili della disciolta Organizzazione per consolidare i vincoli di fraterna amicizia e solidarietà, difenderne la reputazione e l'onorabilità contro ogni forma di denigrazione, discriminazione e persecuzione derivante dall'aver fatto parte della struttura militare Stay Behind, prestando loro ogni possibile assistenza nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) stabilire fecondi rapporti di amicizia e di aggregazione con gli appartenenti alle analoghe organizzazioni europee;
- d) mantenere i vincoli di solidale collaborazione con le Forze Armate, esaltandone l'opera di difesa della Patria e di servizio della pace;
- e) promuovere ogni iniziativa tendente ad ottenere dallo Stato il riconoscimento di ex appartenenti alle Forze Armate;
- f) concorrere allo sviluppo ed alla crescita di un ordinamento sociale di giustizia, fondato sui principi di libertà, di democrazia e di buon governo;
- g) promuovere e partecipare ad ogni iniziativa, istituzione o ente, che intende perseguire le finalità su delineate.

Art. 3 - Soci

Possono far parte dell'Associazione:

- a) in qualità di socio effettivo, coloro che hanno militato come civili nella organizzazione Stay Behind, risultanti dall'Elenco ufficiale dei 622 e che si riconoscono nelle idealità menzionate all'art.2 e, su richiesta, i soci aderenti che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione per i tre anni precedenti consecutivi.
- b) in qualità di socio aderente, coloro che, pur non avendo militato, presentino domanda di ammissione, dichiarino di accettarne le idealità, di condividerne gli scopi e assicurino comunque di dare un contributo utile alla vita associativa;
- c) in qualità di socio onorario, le persone di specchiata moralità e di prestigio, che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, nel campo della cultura e dell'informazione, abbiano difeso la Stay Behind ed i suoi militanti e diano particolare appoggio allo sviluppo dell'Associazione e alla diffusione dei suoi ideali e finalità. Il socio onorario non ha diritto al voto.

Art. 4 - Iscrizione ed ammissione dei Soci

L'ammissione a socio può avvenire soltanto a mezzo di apposita domanda. Sull'accoglimento della domanda di iscrizione è chiamato a decidere, inappellabilmente, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, senza obbligo alcuno di motivazione in caso di non

accettazione. Detto Consiglio Direttivo determinerà anche la qualifica dei soci ammessi: effettivi, aderenti, onorari.

La proposta di Socio onorario deve essere presentata da almeno tre soci ed accompagnata da un'esauriente motivazione. L'ammissione a Socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo solo dopo l'avvenuta accettazione da parte dell'interessato.

Non sono ammessi a far parte dell'Associazione coloro che, pur avendo i requisiti richiesti dall'articolo precedente, risultino indegni per motivi morali.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Ogni socio ha il diritto di:

- a) frequentare i locali sociali e partecipare alle manifestazioni dell'Associazione;
- b) prendere parte, con uguaglianza di diritti, alla vita dell'Associazione e partecipare, con voto deliberativo, all'Assemblea Generale;

Il socio ha il dovere di

- a) osservare le norme statutarie e quelle regolamentari nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) cooperare lealmente allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione;
- c) difendere ed affermare, soprattutto con l'esempio, le idealità dell'Associazione.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, dal giorno successivo all'accettazione delle stesse;
- b) per espulsione, dalla data di notificazione della relativa deliberazione;
- c) per mancato pagamento della quota associativa che deve pervenire al tesoriere entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le dimissioni o l'espulsione non danno diritto al socio alla liquidazione di alcuna quota di patrimonio sociale.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

Il socio che compie atti di indisciplina o disonorevoli per l'Associazione, ovvero che non risponda più ai requisiti di iscrizione, è passibile, a seconda della gravità della mancanza, di:

- a) richiamo
- b) sospensione
- c) espulsione

L'organo competente a deliberare ed adottare i provvedimenti di cui al precedente comma, nei modi e nelle forme previsti dall'art. 12 del Regolamento, è il Consiglio Direttivo.

Avverso tale provvedimento ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare ricorso ai Probiviri, e per conoscenza al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o mediante deposito presso la segreteria dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciare la propria inappellabile decisione nei modi e nelle forme previsti dall'art. 13 del Regolamento.

Il Socio espulso potrà essere riammesso, su sua richiesta scritta, allorché siano venute a cessare le cause che determinarono la sua espulsione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione. La riammissione del socio espulso è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Delegazioni di Zona

Nelle località dove esistano almeno cinque iscritti, di qualsiasi categoria, può essere costituita una Delegazione di Zona su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

La Delegazione di Zona non ha autonomia amministrativa e organizzativa, ed ha finalità di collegamento con la Sede Centrale per ogni utile iniziativa.

Essa è retta da un socio eletto dai componenti la Delegazione, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo. L'eletto dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Delegato di zona provvisorio.

Art. 9 - Proventi e patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali contribuzioni, erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea Generale degli iscritti è ordinaria e straordinaria. Ad essa partecipano tutti i soci in regola con la quota associativa.

a) Assemblea Ordinaria:

essa è convocata almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, a cura del Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli iscritti. Della convocazione e dell'ordine del giorno dei lavori dovrà darsi comunicazione agli iscritti a mezzo lettera, fax o e-mail, da inviarsi almeno trenta giorni prima.

b) Assemblea Straordinaria:

essa è convocata, con le stesse modalità, per deliberare su particolari argomenti a richiesta del Presidente, della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure di un terzo dei soci.

Art. 12 - Disciplina dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli iscritti;
- in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti. In caso di assenza di entrambi il Presidente è nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario ed una commissione di tre persone per la verifica dei poteri con funzioni anche di scrutatori per le eventuali votazioni. Spetta al presidente la disciplina dei lavori e degli interventi nell'assemblea. Gli iscritti impediti a partecipare all'Assemblea possono delegare un altro iscritto, purché a sua volta in regola con la quota associativa. Ogni socio può avere due sole deleghe.

Art. 13 - Maggioranze nell'Assemblea

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti, comprese le deleghe. Per le deliberazioni da adottarsi in sede di Assemblea Straordinaria, sarà necessaria la maggioranza di voti che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti. Delle riunioni dell'Assemblea e delle singole deliberazioni adottate sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione della relazione morale e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione della relazione economico-finanziaria;
- c) le direttive di massima sui programmi organizzativi e di attività dell'Associazione;
- d) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- e) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- f) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- g) la modifica o il trasferimento della sede legale, dandone avviso alle Autorità competenti.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- h) le modifiche da apportarsi allo Statuto Sociale;
- i) le aggregazioni con altri Enti o Associazioni;
- l) lo scioglimento dell'Associazione.

Le eventuali modifiche da apportare allo Statuto Sociale devono essere poste all'ordine del giorno dei lavori e portati a conoscenza dei soci in allegato alla lettera di convocazione.

L'Assemblea può delegare, caso per caso ed in via eccezionale, al Consiglio Direttivo le decisioni su determinati argomenti, escluse le nomine di cariche elettive e le materie riservate alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Assemblea degli iscritti.

Esso è composto:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) da sei membri, dei quali almeno quattro dovranno essere soci effettivi, quali definiti dall'art. 3.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e comunque fino al rinnovo delle cariche, come stabilito dal precedente articolo 11. Essi sono rieleggibili. Essi sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione e non contraggono, per effetto della gestione del patrimonio sociale, altre responsabilità che quelle stabilite a carico degli amministratori delle associazioni del Codice Civile.

Art. 16 - Funzionalità del Consiglio

Il Consiglio Direttivo entra in carica immediatamente dopo la sua elezione ed è responsabile della gestione finanziaria in corso. Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce, con indicazione specifica degli argomenti da trattare, su convocazione del medesimo, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella sua prima riunione il Consiglio nomina al suo interno due Vice Presidenti, un Segretario generale, che costituiscono l'ufficio di presidenza, e un Tesoriere. I compiti dell'Ufficio di presidenza saranno fissati da apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, per il miglior funzionamento dell'Associazione, potrà:

- a) affidare ai singoli consiglieri o soci particolari incarichi con apposita deliberazione, nella quale dovranno essere specificati natura dell'incarico, competenze e limiti;
- b) costituire Delegazioni di Zona secondo le previsioni e modalità di cui all'art. 8, disciplinandone, organizzandole e funzionalizzandole con apposito regolamento.

In caso di cessazione di un componente, per qualsiasi causa, il Consiglio, nella sua prima riunione, successiva a tale cessazione, provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il nuovo eletto rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

Le prestazioni rese da tutti i componenti eletti, sono gratuite.

Agli stessi competerà solo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento del loro incarico o per incarichi straordinari fuori dalla loro residenza abituale.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

a) Compiti generali.

Al consiglio, oltre alla esecuzione delle delibere assembleari, spettano, nell'ambito delle competenze statutarie e secondo la direttiva dell'assemblea, la gestione del patrimonio sociale, la programmazione dell'attività associativa finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 e all'adozione delle conseguenti delibere.

b) Compiti specifici.

Al Consiglio Direttivo spetta poi:

- discutere ed approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso, nonché il conto consuntivo dell'anno precedente con la relazione morale presentata dal Presidente;
- stabilire a quota associativa annuale;
- fissare la data ed il luogo per la convocazione dell'Assemblea;
- nominare i rappresentanti presso Enti alla cui amministrazione sia chiamata a partecipare, nonché i propri delegati agli eventuali congressi;
- esaminare le domande di ammissione a socio, decidere sull'accoglienza delle stesse, determinandone le rispettive qualifiche;
- deferire al Collegio dei Probiviri i casi di particolare delicatezza;
- adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 7;
- provvedere sugli affari di competenza dell'Assemblea ad esso delegati, ed in genere su quelli attribuiti alla sua diretta competenza.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente deve essere eletto tra i soci effettivi. Egli rappresenta l'Associazione verso i soci e nei rapporti con i terzi. Ne ha la legale rappresentanza sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Egli può delegare alcuna delle sue funzioni, fissandone i limiti. Nel caso di impedimento od inidoneità od inerzia è sostituito da uno dei Vice Presidenti, rispettando l'ordine di anzianità anagrafica, e, in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano, ai sensi dell'articolo 22.

Art. 19 - Presidente onorario

Su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci, l'Assemblea può nominare Presidente Onorario persona che si sia distinta per particolari meriti verso l'Associazione.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri titolari e da uno supplente, eletti dall'Assemblea Generale degli iscritti anche fra i soci aderenti con anzianità di iscrizione di almeno 1 anno. Esso nomina nel suo seno un Presidente e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Al collegio sono devoluti i compiti di cui all'articolo 7.

Art. 21 - Norme generali

- a) L'esercizio sociale finanziario coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- b) le deliberazioni degli organi dell'Associazione sono adottate a maggioranza semplice, eccettuate quelle disciplinate diversamente;
- c) quando si tratti di elezioni o di questioni concernenti persone, la votazione viene fatta a scrutinio segreto, salvo diversa decisione unanime dell'organo cui compete la deliberazione;
- d) nelle operazioni di voto dell'Assemblea se la votazione, segreta o palese, ottiene la parità di voto, anche dopo l'eventuale ripetizione, l'argomento in discussione si ritiene respinto;
- e) per la nomina delle cariche sociali risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, chi è socio da maggior tempo e, in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età;

f) il socio aderente potrà far parte del Consiglio Direttivo dopo tre anni di appartenenza all'Associazione.

Art. 22 - Controversie

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto, eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri, che le deciderà "pro bono et aequo" inappellabilmente, con dispensa da ogni formalità di rito, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla ricezione della relativa istanza in forma scritta.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria. Le eventuali attività saranno destinate in conformità al voto assembleare e secondo le disposizioni di legge. L'Assemblea potrà all'uopo nominare un Commissario Liquidatore fissandone compiti e durata. Al termine del mandato il Commissario presenterà relazione sull'attività compiuta all'ultimo Consiglio Direttivo che convocherà l'Assemblea per le determinazioni definitive.

Art. 24 - Disposizioni di Legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge in materia.